

Decreto del ministero dell'economia rivede la scadenza da rispettare per gli operatori

Fatca, dati da inviare al 30/6

Spostato il termine per la trasmissione alle Entrate

DI CRISTINA BARTELLI

BREVI

Per i Fatca, lo scambio dati sui residenti americani, più tempo, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle entrate. Un decreto del ministero dell'economia del 20 giugno pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 159 di ieri ha spostato in avanti, a regime, il termine per la trasmissione al fisco italiano dei dati fiscali e finanziari dei residenti americani. Il precedente termine di invio era stato fissato al 30 aprile unitamente a quello dello scambio dati fiscali internazionali effettuato con la procedura del common reporting standard (CrS). Nel decreto poi si cristallizza l'utilizzo del modello comune adottato per il Crs e il commentario come strumenti interpretativi per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, al fine di garantire un'applicazione uniforme. Inoltre è specificato che per le informazioni da inoltrare all'Agenzia delle entrate si prenderà come riferimento la situazione dei paesi che effettuano lo scambio alla data del 15 maggio di ogni anno. Il Fatca è un accordo intergovernativo volto a contrastare l'evasione fiscale, realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi.

© Riproduzione riservata

Aumenta la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia. È quanto emerge in sostanza dall'analisi dei dati del 24° Rapporto di Comieco, che ogni anno mette in evidenza i numeri principali della raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia: 3,4 milioni sono le tonnellate di carta e cartone nel 2018, con un aumento complessivo del 4%, pari a +127 mila tonnellate, rispetto al 2017, distribuito in tutte e tre le macroaree con particolare evidenza al Sud e al Nord.

Secondo l'Avvocato generale della Corte Ue le autorità giudiziarie italiane non sono competenti a valutare la legittimità delle decisioni della Commissione di risoluzione unica relative ai contributi al Fondo di risoluzione unico, notificate dalla Banca d'Italia a Iccrea. Tali decisioni, assunte in via esclusiva da un organismo dell'Unione, quale, appunto, la Commissione di risoluzione unica, possono essere impugnate unicamente (entro due mesi) dinanzi ai giudici dell'Unione (Tribunale dell'Unione europea e Corte di giustizia Ue). Pertanto, la questione pregiudiziale riguardante detti atti va considerata, secondo l'Avvocato generale, irricevibile, mentre la Corte dovrà rispondere unicamente alla questione pregiudiziale in relazione alle decisioni concernenti i contributi al Fondo nazionale di risoluzione italiano. Così le conclusioni nella causa C-414/18, Iccrea Banca SpA Istituto centrale del credito cooperativo (Sistema di vigilanza sugli enti creditizi - Contributi richiesti a Iccrea).

Ilva: la Consulta decide sull'ammissibilità degli interventi della Puglia e di Arcelor-Mittal Italia spa. Questa la

questione all'esame della Corte costituzionale nella camera di consiglio del 16 luglio 2019.

La proposta di legge che istituisce la nuova Imu e sostituisce le attuali Imu e Tasi, «può costituire una prima risposta alle richieste di Rete Imprese Italia di riformare, complessivamente il sistema di imposizione immobiliare in un'ottica di invarianza di gettito ed equità sostanziale, con l'obiettivo sia di ridurre la tassazione sugli immobili produttivi sia di pervenire ad un'unica tassa locale sugli immobili ("local tax"), al fine di semplificare gli adempimenti tributari a carico di imprese e contribuenti». È questa, in sintesi, la posizione espressa ieri in audizione in commissione finanze alla Camera da Rete Imprese Italia sulla nuova Imu.

Enit e Aci insieme per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia meno conosciuta. La conferenza stampa di presentazione e firma del protocollo d'intesa è prevista domani alle 10 presso la sede Aci di via Marsala 8 a Roma: segnerà il primo passo per una maggiore implementazione dell'offerta turistica nazionale per viaggiatori italiani e stranieri.

La squadra dello Studio Legale Carbonetti e Associati sconfigge 5 a 4 la squadra Amici del Torneo e si aggiudica la coppa della XXIII edizione di Avvocati nel Pallone 2019, il torneo di calcio misto che da inizio maggio ha visto fronteggiarsi a Roma gli avvocati-calcatori dei principali studi legali italiani e internazionali. BonelliErede si aggiudica il terzo posto segnando 6 reti contro le 2 di Gattai Minoli Agostinelli &

Partners, che si ferma al quarto posto ma si aggiudica la Coppa Fair Play.

Il calcio è nettamente lo sport su cui si scommette di più in Italia, ma il gap con le altre discipline si è progressivamente ridotto negli ultimi anni. È un dato che si ricava dal Report Calcio della Figc, presentato a Roma ieri. Lo studio, spiega Agipronews, evidenzia come nel 2018 le scommesse sportive abbiano raccolto complessivamente 12,4 miliardi. Di questi, 9,1 miliardi rappresentano le giocate sul calcio, per una percentuale che si attesta sul 73,5%. Eloquente il confronto con i dati del 2006, quando le scommesse calcistiche rappresentavano il 93,5% del totale. Una percentuale che già nel 2012 si era ridotta fino ad attestarsi sull'87,2%. Fra gli altri sport, il tennis è quello che più si avvicina al calcio, con una raccolta nel 2018 di 2,1 miliardi, mentre il basket si colloca a 0,7 miliardi.

La sezione fallimentare del tribunale di Milano nel corso dell'anno 2017 aveva ottenuto ottimi risultati in tema di vendite: i lotti aggiudicati erano passati da 206 nel 2016 a 319 del 2017 con un venduto totale ammontante a 97 milioni di euro contro i 41 milioni del 2016. Nel 2018, secondo i dati raccolti dalla sezione fallimentare del Tribunale, le vendite hanno toccato quota 104 milioni. Di questo si discuterà, su iniziativa dell'AcM -Associazione concorsualisti Milano, nel convegno «Le vendite competitive ex art. 107 l.f. ad un anno dall'introduzione dell'obbligo delle gare telematiche» che si svolgerà domani dalle 16 alle 19 presso l'Associazione italiana dottori commercialisti, in via Fontana 1.

© Riproduzione riservata

Provvigione indeducibile se porta ricavi all'azienda

Linea dura sull'elusione fiscale. Sono indeducibili le provvigioni che non hanno come conseguenza un ricavo per l'azienda anche se l'agente ha prodotto le fatture emesse. Sarebbe necessaria la dimostrazione dei risultati conseguiti o un contratto di collaborazione. La Cassazione con ordinanza n. 18391 del 9 luglio 2019, ha respinto il ricorso di una società che aveva ricevuto l'accertamento del maggior reddito di impresa e dei soci. L'ufficio aveva contestato delle provvigioni fatturate dai genitori dei soci ma che, di fatto, non avevano generato alcun incremento per l'azienda. Né vi era un contratto di collaborazione con i parenti. Tanto è bastato per far scattare, ad avviso dell'amministrazione finanziaria con una valutazione condivisa dai giudici di legittimità, l'antieconomicità della condotta. E non solo. È stata negata anche l'inerenza dei costi. Su questi aspetti gli Ermellini hanno ricordato che l'antieconomicità del comportamento imprenditoriale richiede da parte del fisco la dimostrazione dell'inattendibilità della condotta, inattendibilità che va considerata in chiave diacronica tenuto conto dei diversi indici che presidono la stima della redditività dell'impresa. E ancora, in tema di imposte dirette, l'amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiare la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

CASSAZIONE: SE LO PREVEDE UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE

Imposte locali anche sul conduttore

Le imposte locali le paga il conduttore dell'immobile, se ciò è previsto in una clausola contrattuale. La Corte di cassazione, con la sentenza 17453 del 28 giugno 2019, richiama la recente sentenza delle sezioni unite (6882/2019) e ribadisce che è valido il contratto che pone a carico del conduttore il pagamento delle imposte. Quindi, è legittima la traslazione del pagamento di Ici, Imu e Tasi sull'inquilino. I giudici di legittimità richiamano la pronuncia delle sezioni unite, confermando il principio in base al quale il conduttore si può accollare il pagamento delle imposte locali se è stabilito nel contratto stipulato con il locatore. Dunque, non è più ritenuto nullo il contratto per illiceità della causa. Il titolare di un immobile può sottoscrivere un accordo con il locatario, il quale si può impegnare a pagare Ici, Imu e Tasi. L'accordo contrattuale che impone all'affittuario di pagare i tributi locali non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal titolare. Secondo la Cassazione, le somme che il conduttore si impegna a pagare costituiscono semplicemente un'integra-

zione del canone locativo e concorrono a determinarne l'ammontare complessivo dovuto. La somma pagata, a titolo d'imposta, serve a integrare esclusivamente il prezzo della prestazione negoziale. L'accordo, tra l'altro, non viola neppure le norme che disciplinano le locazioni. L'articolo 89 della legge 392/1978, infatti, non contempla le imposte locali tra gli oneri a carico dell'inquilino. Va però evidenziato che rimane obbligato nei confronti dell'amministrazione comunale solo il locatore. Qualora il conduttore non paghi, la violazione di omesso pagamento del tributo deve essere contestata al proprietario, così come la relativa sanzione. In effetti, l'accollo del debito d'imposta da parte dell'inquilino non libera dall'obbligo di pagamento il proprietario. Il locatore ha comunque il potere di esercitare giudizialmente il diritto di rivalsa nei confronti dell'inquilino, per recuperare le somme che si era impegnato contrattualmente a versare all'ente locale. Nonostante nella pronuncia si faccia riferimento a Ici e Imu, la regola è applicabile anche alla Tasi, che è dovuta dal proprietario nella misura minima del 70%.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi